



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. ....

data .....

N. 31 .....

del 06-04-2020 .....

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

<b>OGGETTO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI. APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE.</b>
----------------	---

*l.e*

L'anno DDENI (2020), il giorno SEI, del mese di APRILE, alle ore 12.45 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) <b>ALBA Anna</b>	Sindaco	X	
2) <b>BENNICA Giuseppe</b>	Assessore		X
3) <b>CARAMAZZA Gianluca</b>	Assessore	X	
4) <b>MAGGIORE Maria Laura</b>	Assessore		X
5) <b>MIGNEMI Miriam</b>	Assessore	X	
6) <b>MICELI Nicola</b>	Assessore	X	
7) <b>GIUDICE Maria</b>	Assessore	X	
N. presenti/Assenti		5	2

Presiede la seduta il Sig. ANNA ALBA, nella sua qualità di

SINDACO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott. SILVANO MARINO DI CASO

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e approvazione piano annuale delle assunzioni. Approvazione nuova dotazione organica dell'Ente".

---

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Anna Alba, Sindaco del Comune di Favara,

**PREMESSO CHE** l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in tema di assunzioni, testualmente recita:

-  
- *1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

**VISTO** l'art.19, comma 8, della legge 28/12/2001 n.448 "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

**VISTO** l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, così come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che recita:

- *"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

- *2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

- *3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

- *4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei*

fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

**VISTO** inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

**RILEVATO CHE** il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

#### **VISTI:**

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
  2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
  3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
  4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e

gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**RICHIAMATO**, inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

**CONSIDERATO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

**PRESO ATTO CHE**, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

**ATTESO dunque che** il quadro normativo vigente in materia di spese di personale degli enti locali:

- **pone** una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- **prevede che** tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- **prevede che** tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**VISTO** l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia*" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "*sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente*" (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 557-quater);

**VISTO** l'art. 1 della legge 208/2015, che prevede al comma 228: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*;

**RICHIAMATO** inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

**VISTO** l'art. 14 bis del D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito in legge n. 26 del 30/03/2019 che ha previsto:

- la modifica dell'articolo 3 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 come di seguito modificato: *“A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a ((cinque anni)), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite ((al quinquennio precedente)). L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”*;
- L'inserimento del comma 5 - sexies. *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;
- i resti della capacità assunzionale 2015 (cessazioni 2014) e dalla capacità assunzionale 2016 (cessazioni 2015) restano vincolati ai fini del riassorbimento del personale posto in mobilità nell'ambito delle procedure di cui alla Legge n. 190/2014 articolo 1 comma 424;

**RILEVATO** che gli enti locali possono calcolare la propria capacità assunzionale oltre che in base alle cessazioni dell'anno precedente, anche in base alle cessazioni programmate nella annualità corrente. Quindi, per esempio, laddove nell'anno siano previste cessazioni dal servizio queste potranno essere utilizzate per il calcolo della capacità assunzionale del medesimo anno (nuovo comma 5-sexies dell'art. 3, Dl 90/2014). Le procedure assunzionali comunque potranno essere avviate solo dopo che le cessazioni utilizzate per il calcolo diventeranno effettive;

**ATTESO** inoltre che il legislatore subordina l'esercizio della capacità assunzionale da parte dell'Ente locale al rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale fissato dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, la cui portata applicativa è stata chiarita dall'art. 3, comma 5-bis, del d.l. n. 90/2014, il quale, aggiungendo il comma 557-quater alla normativa richiamata, ha introdotto il principio secondo cui *“il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo”*, come affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 24/2014 del 6.10.2014;

**RICHIAMATO** l'articolo 44 del *“Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 13/03/2012;

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Favara nell'anno 2020, come si desume dai dati del preconsuntivo, ha rispettato il pareggio di bilancio;

**CONSIDERATO CHE** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Favara ai sensi dell'articolo 246 del TUEL;

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: *“Art. 259 del D. L. 267 del 18/08/2000. Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio, Modello F.”*;
- in data 16/04/2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del d.lgs n. 267/2000;
- la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;
- la stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

**VISTO** il Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita N.0006676 del 12/02/2020;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 11/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (Art. 151 del D.LGS. n. 118/2011);

**VISTO l'allegato “A”** con il quale è quantificato il limite di spesa di personale per l'anno 2019 rispetto al triennio 2011 - 2013, dal quale si evince che la spesa del personale per l'anno 2019 pari a € 7.357.187,67 è inferiore alla media del triennio 2011 - 2013 € 9.298.272,97;

**VISTO l'allegato “B”** con il quale è stata effettuata la verifica della coerenza della previsione delle spese del personale per gli anni 2020/2022 con il limite della media degli anni 2011-2012-2013;

**VISTO l'allegato “C”**, con il quale da una ricognizione delle previste cessazioni per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 risulta una capacità assunzionale pari a € 46.674,85 per l'anno 2016, € 10.672,96 per l'anno 2017, € 17.499,90 per l'anno 2018, € 85.711,75 per l'anno 2019, € 308.868,35 per l'anno 2020 (relative alle cessazioni dell'anno 2019) e € 86.770,68 per l'anno 2020 (relative alle cessazioni dell'anno in corso 2020);

**VISTO l'allegato “D”**, con il quale da una ricognizione delle spese del personale per l'anno 2019 pari a € 7.357.187,67, si riscontra una diminuzione di spesa rispetto all'anno 2018 di € 40.619,88;

**VISTO l'allegato “E”**, dal quale risulta che la spesa del personale nell'anno 2019 rispetto alle spese correnti è inferiore al 50% ed è pari al 41,95 %;

**VISTO l'allegato “F”**, descrizione piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022;

**PRESO ATTO CHE** dai dati del pre-consuntivo, si evince che l'Ente ha rispettato tutti i limiti di spesa del personale e la diminuzione della spesa del personale dell'anno 2020 rispetto a quella del triennio 2011-2013;

**VISTA** la Delibera di Giunta Municipale n. 24 del 11.03.2019 che approvava la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;

**VISTA** la Delibera di Giunta Municipale n. 27 del 18.03.2020 con la quale si approvava il Piano Triennale 2020 - 2022 di azioni positive in materia di Pari Opportunità;

**VISTA** la Delibera di Giunta Municipale n. 30 del 27.03.2020 avente per oggetto: *“Ricognizione per l'anno 2020 di eventuale esubero di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 165/2001”*, con la quale si dà atto che l'attuale struttura dotazionale di questo Ente in riferimento alla popolazione dipendenti deve essere ridotta a

n. 217 unità e non presenta situazioni di eccedenza di personale e, conseguentemente, nell'anno 2020, l'Ente non deve dar corso alle procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.

**VISTA** la Delibera di Giunta Municipale n. 60 del 12.07.2019 con la quale si approvava la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 259, comma 6 del D.lgs n. 267/2000, con un numero di dipendenti pari a 219;

**PRESO ATTO CHE** in data 12.11.2019 è stata approvata da parte del Ministero degli Interni, la dotazione Organica dell'Ente, rideterminata ai sensi dell'art. 259, comma 6, D.l.g.s. n. 267/2000, con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12.07.2019;

**VISTA** la Legge Regionale del 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i. , "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", pubblicata nella GURSU n. 58 del 31/12/2016 che all'articolo 3 "Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario" recita:

**Comma 9.** *Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.*

**Comma 10.** *La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:*

a) *per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;*

b) *per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;*

c) *per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;*

d) *per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi.*

**Comma 11.** *La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014.*

**Comma 12.** *Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.*

**Comma 13.** *Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati."*

**Comma 14.** Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: "7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente." l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei oggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5."

**VISTA** la Legge Regionale dell'8 maggio 2018, n. 8 e s.m.i., "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale", pubblicata nella GURS n. 58 del 11/05/2018 che all'articolo n. 26, "Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali" recita:

**Comma 6.** Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

**Comma 6 bis.** Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città Metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonché per gli Enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.

**Comma 11.** Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

**Comma 12.** Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

**RICHIAMATA** la L.R. 29.12.2016, n. 27 e s.m.i., contenente "disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", il cui art. 3 dispone:

- **al comma 1**, che i comuni "al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, possono nel corso degli anni 2017 e 2018 adottare le procedure previste dall'art 4 commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013 n. 125 con priorità per le procedure di cui al comma 6"
- **al comma 6**, che per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.r. n. 5/2014, ai comuni "a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai soggetti assunti"
- **al comma 8**, che "la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle



*assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma”.*

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 3, comma 21 della L.R. 27/2016, *che quantifica le risorse destinate a garantire il finanziamento della suddetta spesa e recita come segue: “Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro”.*

**PRESO ATTO CHE:**

Questo Ente ha, n. 55 dipendenti a tempo determinato della ex legge regionale n. 21/2003, n. 44 dipendenti a tempo determinato ex lsu storici e n. 154 dipendenti a tempo determinato della ex legge regionale n. 16/2006, tutti fuori dotazione organica per un totale complessivo di n. 253 dipendenti a tempo determinato;

**DATO ATTO CHE** nel presente programma triennale si prevede:

**Anno 2020**

1) La proroga per l'anno 2020 di n. 55 contratti a tempo determinato Part Time a 20/21 ore settimanali ex legge regionale n. 21/2003, di n. 44 contratti a tempo determinato Part Time a 21 ore settimanali appartenenti alla L. R. n. 13/09 ex art. 12, e s.m.i (ex LSU STORICI) e di n. 154 contratti a tempo determinato Part Time a 24 ore settimanali appartenenti alla ex legge regionale n. 16/2006;

2) La stabilizzazione di n. 94 dipendenti, solo con fondi regionali, che ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 29.12.2016, n. 27, *a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, prevede un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai soggetti assunti”;*

Le stabilizzazioni, essendo il Comune in stato di dissesto finanziario, saranno effettuate con il solo contributo della Regione Siciliana e successivamente a seguito di formale convenzione stipulata dal Comune di Favara con la Regione stessa;

**Anno 2021**

1) N. 10 assunzioni con concorso a tempo indeterminato esterno.

2) La conversione di n 6 contratti a tempo indeterminato da 24 ore settimanali a n. 36 ore settimanali, con copertura finanziaria proveniente dalle risorse assunzionali.

**Anno 2022**

1) N. 18 assunzioni con concorso a tempo indeterminato esterno.

**DATO ATTO, PERTANTO, CHE:**

- la spesa per le suddette proroghe, ai sensi dell'art. 1 comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sopra integralmente riportato, è a totale carico della Regione Siciliana e acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente; per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014;

- ai sensi dell'art. 3, commi 9 e successivi, della Legge Regionale del 29 dicembre 2016, n. 27 e dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, le proroghe dei comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni sono state autorizzate per gli anni 2017- 2020;

*La Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali presso il Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con nota del 18.12.2019, ha comunicato l'approvazione della proroga a tempo determinato dei contrattisti ed ex LSU-LPU in favore dei Comuni della Regione Sicilia soggetti al controllo della COSPEL, fino al 31.12.2020, nei limiti dei finanziamenti concessi dalla Regione stessa e nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 26 della legge regionale n. 8/2018;*

- inoltre, alla luce delle stabilizzazioni e le assunzioni esterne che il Comune di Favara intende fare, occorre rideterminare la dotazione organica come da allegato che è parte integrante della presente, mantenendo il costo della nuova dotazione organica inferiore a quella in atto vigente;

**ATTESO CHE** il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

**SI RAVVISA** per quanto esposto nei punti precedenti, la necessità di redigere la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022, garantendo la coerenza con i vincoli di bilancio e in materia di spesa di personale e con il quadro normativo vigente, inserendo le proroghe per l'anno 2020 dei n. 253 contratti a tempo determinato in scadenza, la stabilizzazione di n. 94 dipendenti con contratto a tempo determinato, che ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 29.12.2016, n. 27, *a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, prevede un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai soggetti assunti*", n. 28 assunzioni a tempo indeterminato con concorso esterno e la conversione di n. 6 contratti a tempo indeterminato da 24 ore settimanali a n. 36 ore settimanali;

**PRESO ATTO CHE** le risorse finanziarie assegnate ai Comuni dalla L.R. n. 8 del 2018, ai sensi dell'art. 26, comma 7, hanno la finalità di garantire la possibilità (non prevista dal comma 4 dell'art. 20 del Decreto legislativo n. 75/2017) di elevare i complessivi spazi assunzionali mediante risorse aggiuntive regionali anche in caso di stabilizzazioni da attuarsi ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017; in tal senso, "il 50% dei posti disponibili" quale limite imposto alle procedure di stabilizzazione dal predetto art. 20, comma 2, deve calcolarsi considerando la possibilità di elevare, con risorse aggiuntive regionali, gli spazi assunzionali ordinari con *"riflesso solo sulla determinazione degli spazi assunzionali complessivamente disponibili, ferma restando, in ogni caso, la necessità di rispettare l'adeguato accesso dall'esterno fissato nella misura del 50% delle risorse (sia comunali che regionali) utilizzabili"*. Ne consegue che, dato il vincolo di destinazione delle risorse regionali alle procedure di stabilizzazione, l'entità di dette risorse aggiuntive, affinché possa dirsi garantito l'adeguato accesso dall'esterno, non potrebbe in ogni caso superare l'importo di quelle a carico del bilancio e destinate al reclutamento ordinario (*Deliberazione n.27/2019/PAR Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana*);

**DATO ATTO** che l'ente è in regola con le assunzioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999;

**DATO ATTO** che le assunzioni sono subordinate all'adozione anche del Piano della performance ai sensi dell'art. 10 comma 5 del d.lgs. 150 del 2009 che per gli enti locali si ritiene assolto con l'approvazione del PEG;

**DARE ATTO, INOLTRE,** che l'Ente è in regola con la certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del D.L. 185 del 2008 come modificato dall'art. 27 comma 2 lettera c) del D.L. 66 del 2014;

**DATO ATTO,** che le procedure di reclutamento del personale sono subordinate all'esito della comunicazione alla Funzione Pubblica ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro dell'assegnazione del personale in disponibilità ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs n. 165 del 2001;

**DARE ATTO,** che il presente programma sarà trasmesso entro 30 giorni dall'adozione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6 ter comma 5 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto all'amministrazione di procedere alle assunzioni ivi previste;

**DATO ATTO,** che le assunzioni inserite nel programma triennale sono subordinate all'invio sulla piattaforma [«http://pareggiobilancio.mef.gov.it»](http://pareggiobilancio.mef.gov.it), entro il 31 marzo – o comunque entro il 30 maggio - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto (nel caso di rispetto del termine 30 maggio la sanzione è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato per i 12 mesi successivi, cioè fino al 31 marzo dell'anno successivo); (art. 1, comma 470, Legge n. 232/2016);

**DATO ATTO** che con successivo accordo tra l'Amministrazione e le parti sindacali si procederà alla deroga dell'articolo 53, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni locali, stipulato il 21 maggio 2018, aumentando la percentuale dei rapporti a tempo parziale della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative;

**ATTESO CHE** è stata data informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U;

**VISTO** il verbale n. 6 del giorno 03.04.2020 con il quale è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, che ne fa parte integrante della presente;


Per le superiori considerazioni,

### **PROPONE**

1. **DI APPROVARE** la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022 e piano annuale delle assunzioni, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "G" quale parte integrante e sostanziale garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spesa di personale e con il quadro normativo vigente.
3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2020-2022**, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
5. **DI DARE ATTO CHE:**
  - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
  - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
6. **DI DARE ATTO** infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
7. **DI DARE ATTO CHE** l'attivazione delle procedure di stabilizzazione è subordinata al rispetto di tutti i vincoli imposti dalla legge per le assunzioni a qualsiasi titolo, che saranno verificati al momento della effettiva assunzione ed in particolare dei termini per l'approvazione degli strumenti finanziari (bilanci di previsione e consuntivi), art. 9 comma 1 – quinquies, D.L. n. 113/2016 a mente del quale: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*;
8. **DI DARE ATTO CHE** si provvederà, preliminarmente all'effettiva assunzione delle unità di personale previste dal presente provvedimento, a verificare il rispetto da parte di questo Comune degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- invio entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo Ira entrate e spese finali (art. 1. comma 723, lett. e), L. 208/2015 e art. 1, c. 470, legge n. 232/2016, Circolari RGS 5/2016 e 17/2017. Dall' anno 2018 il divieto di assumere è riferito al solo personale a tempo indeterminato);
  - adozione di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance" (art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009; art. 169, c. 3-bis, D. Lgs. n. 267/2000 che specifica che per gli Enti locali il piano della performance è unificato nel PEG.");
  - rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1. c. 557 c ss., legge n. 296/2006; - art. 3. c. 5-bis. D.L. n. 90/2014; Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale; Corte Conti. Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014);
  - rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, rendiconto, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all' art. 13, legge n. 196/2009 (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016.11 divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti);
  - comunicazioni alla banca dati (BDAP-MOP) dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 (art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 e DPCM n. 21/2017. Il divieto permane fino all'adempimento da parte dell'ente);
  - adempimenti della piattaforma certificazione crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014 e art. 9, comma 3- bis, D.L. n. 185/2008. Il divieto è limitato alla durata dell'inadempimento);
9. **DÌ COMUNICARE**, ai sensi dell'art. 6-ter. comma 5, del d.lgs. 165/2001, secondo le modalità definite dall'articolo 60 dello stesso d.lgs., le informazioni del PTFP al Dipartimento della Funzione Pubblica;
10. **DI DARE ATTO:**
- che le procedure speciali di reclutamento, interamente riservate, poiché eccezione alle ordinarie modalità di assunzione, finalizzate al prevalente interesse al superamento del precariato, non richiedano il previo esperimento della mobilità "ordinaria" mentre rimane ferma la previa ricollocazione del personale in disponibilità e, quindi gli adempimenti ex art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 in merito ai quali si provvederà ad inoltrare apposite comunicazioni;
  - che la stipula dei contratti a tempo indeterminato a conclusione del processo di stabilizzazione è necessariamente subordinata all'emanazione dei decreti di finanziamento, in applicazione della vigente normativa, da parte dell'organo competente della Regione Siciliana;
  - che si darà corso alle procedure di reclutamento ordinario previste dalla presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, previste negli anni 2021/2022, decorsi cinque anni da quello per il quale è stata redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 265 comma 1 del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i.
11. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali aziendali;
12. **DI DARE ATTO** che con successivo accordo tra l'Amministrazione e le parti sindacali si procederà alla deroga dell'articolo 53, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni locali, stipulato il 21 maggio 2018, aumentando la percentuale dei rapporti a tempo parziale della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative;
13. **DI DARE ATTO** che l'ente è in regola con le assunzioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999;
14. **DI DARE ATTO, INOLTRE**, che il presente programma triennale con la nuova dotazione organica debbono essere sottoposti all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria del ministero dell'interno, e che l'efficacia della presente programmazione è subordinata all'approvazione da parte della commissione stessa ai sensi dell'art. 155 del Tuel.

Il Sindaco  
 Dott.ssa Anna Alba



=====

**P A R E R I**

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE  
Favara, li 01/04/2010

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE:  
Favara, li 01/04/2010

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**

=====

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto che la proposta è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

**DELIBERA**


Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese







**DICHIARA**

La presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE




GLI ASSESSORI

Bennica Giuseppe		Caramazza Gianluca	
Maggiore Maria Laura		Mignemi Miriam	
Miceli Nicola		Giudice Maria	

Letto confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO  
(*Franco Mura*)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(*Sina e Ilie Nicolae*)

**N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,


**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **7 APR. 2020** al ..... all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li .....

IL MESSO COMUNALE

(.....)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

**ESECUTIVA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **06.04.2020**.....:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);  
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).


Favara, li. **06.04.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*Sina e Ilie Nicolae*)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li .....



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

PROT 14140

DEL 06.04.20

# COMUNE DI FAVARA

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### VERBALE N. 6 DEL 3/04/2020

Il giorno tre del mese di aprile dell'anno 2020 si è riunito, in collegamento audio-video, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Ignazio Napoli	Presidente	Presente
Dott. Vincenzo Modica	Componente	Presente
Dott. Francesco Occhipinti	Componente	Presente

per procedere alla redazione del seguente:

1. Parere relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avanzata dal Sindaco del Comune di Favara, avv. Anna Alba, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e approvazione piano annuale delle assunzioni. approvazione nuova dotazione organica dell'ente", ricevuta il 02/04/2020 a mezzo pec.

Premesso che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Dato atto che le assunzioni sono subordinate all'adozione anche del Piano della performance ai sensi dell'art. 10 comma 5 del d.lgs 150 del 2009 che per gli enti locali si ritiene assolto con l'approvazione del PEG;

Dato atto che:

- l'Ente è in regola con la certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del D.L. 185 del 2008 come modificato dall'art. 27 comma 2 lettera c) del D.L.66 del 2014;
- le procedure di reclutamento del personale sono subordinate all'esito della comunicazione alla Funzione Pubblica ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro dell'assegnazione del personale in disponibilità ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs n. 165 del 2001;
- il presente programma sarà trasmesso entro 30 giorni dall'adozione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6 ter comma 5 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto all'amministrazione di procedere alle assunzioni ivi previste;
- le assunzioni inserite nel programma triennale sono subordinate all'invio sulla piattaforma «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il 31 marzo – o comunque entro il 30 maggio - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto (nel caso di rispetto del termine 30 maggio la sanzione è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato per i 12 mesi successivi, cioè fino al 31 marzo dell'anno successivo); (art. 1, comma 470, Legge n. 232/2016;

- con successivo accordo tra l'Amministrazione e le parti sindacali si procederà alla deroga dell'articolo 53, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni locali, stipulato il 21 maggio 2018, aumentando la percentuale dei rapporti a tempo parziale della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative;
- l'attivazione delle procedure di stabilizzazione è subordinata al rispetto di tutti i vincoli imposti dalla legge per le assunzioni a qualsiasi titolo, che saranno verificati al momento della effettiva assunzione ed in particolare dei termini per l'approvazione degli strumenti finanziari (bilanci di previsione e consuntivi), art. 9 comma 1 – quinquies, D.L. n. 113/2016;
- si provvederà, preliminarmente all'effettiva assunzione delle unità di personale previste dal presente provvedimento, a verificare il rispetto da parte di questo Comune degli obblighi previsti dalla normativa vigente;

Visto quanto sopra, tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Carmela Russello,

il Collegio **esprime pare favorevole** alla proposta di deliberazione di cui in oggetto, a condizione che si dia corso alle procedure di reclutamento ordinario previste dalla presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, previste negli anni 2021/2022, decorsi cinque anni da quello per il quale è stata redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 265 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

La seduta viene sciolta alle ore 17:30 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Napoli Ignazio – Presidente \_\_\_\_\_

Dott. Modica Vincenzo – Componente \_\_\_\_\_

Dott. Occhipinti Francesco – Componente \_\_\_\_\_

**FIRMATO DIGITALMENTE**



## Comune di Favara

SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE

## VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2019 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011 2013

(art. 1, commi 557 - 557-quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2019
<b>A SOMMARE</b>			
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato e determinato, compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 6.700.584,87
2	<b>Collaborazioni coordinate e continuative</b>	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e	€
3	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
4	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€
5	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€
6	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
7	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€
8	Oneri contributivi a carico ente		€ 1.822.357,12
9	IRAP	Int. 07	€ 482.324,77
10	Oneri per lavoratori socialmente utili		€
11	Buoni pasto, missioni, formazione, visite fiscali		€ 29.973,22
12	Assegno nucleo familiare		€
13	Spese per equo indennizzo		€
14	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
15	Altro .....		€
16	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 15)</b>		<b>€ 9.035.239,98</b>
<b>A DETRARRE</b>			
17	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 63.008,75
18	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 214.749,28
19	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€
20	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€
21	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€
22	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 1.351.460,51
23	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 18.860,55
24	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€
25	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 29.973,22
26	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€
27	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€
28	<b>TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 17 a 27)</b>		<b>€ 1.678.052,31</b>
29	<b>SPESA DI PERSONALE ANNO 2019 (voce 16-voce28)</b>		<b>€ 7.357.187,67</b>
	<b>LIMITE MEDIA ANNI 2011 - 2012 - 2013 (€ 9.828.937,34 - € 9.095.012,39 - € 8.970.869,19)</b>		<b>€ 9.298.272,97</b>

Data .....

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile Dell'Area

**Comune di Favara**  
SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

**VERIFICA DELLA COERENZA DELLA PREVISIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020/2022 CON IL LIMITE degli anni 2011-2012-2013**

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557 quater legge 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	A SOMMARE			
			Spese Anno 2020	Spese Anno 2021	Spese Anno 2022	
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato /determinato compreso il segretario comunale + Oneri contributivi a carico dell'Ente	Int. 01	€ 8.194.400,00	€ 8.050.000,00	7.900.000,00	
2	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€	
3	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	€	€	
4	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€	
5	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€	€	€	
6	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€	
7	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€	€	€	
8	IRAP	Int. 07	€ 461.000,00	€ 450.000,00	€ 430.000,00	
9	Oneri per lavoratori socialmente utili					
10	Buoni pasto, formazione, missioni, visite fiscali		€ 29.900,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	
11	Assegno nucleo familiare		€	€	€	
12	Spese per equo indennizzo		€	€	€	
13	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€	
14	Altro .....Diritti di Rogito		€	€	€	
15	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 15)</b>			<b>€ 8.685.300,00</b>	<b>€ 8.529.000,00</b>	<b>€ 8.359.000,00</b>

Pag. 1  
*indio*

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spese Anno 2020		Spese Anno 2021		Spese Anno 2022	
<b>A DETRARRE</b>								
16	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 63.000,00	€	€	€	€	€
17	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 214.700,00	€ 214.000,00	€ 214.000,00	€ 214.000,00	€ 214.000,00	€ 214.000,00
18	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€	€	€	€	€	€
19	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€	€	€	€	€	€
20	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€	€	€	€	€	€
21	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 1.215.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00
22	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 18.800,00	€	€	€	€	€
23	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
24	Buoni pasto, missioni, visite fiscali	Circ. RGS 9/06	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00
25	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€	€	€	€	€	€
26	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€	€	€	€	€	€
27	<b>TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 16 a 26)</b>		<b>€ 1.541.400,00</b>	<b>€ 1.443.000,00</b>	<b>€ 1.443.000,00</b>	<b>€ 1.393.000,00</b>	<b>€ 1.393.000,00</b>	<b>€ 1.393.000,00</b>
28	<b>SPESA DI PERSONALE (voce 15 - voce 27)</b>		<b>€ 7.143.900,00</b>	<b>€ 7.086.000,00</b>	<b>€ 7.086.000,00</b>	<b>€ 6.966.000,00</b>	<b>€ 6.966.000,00</b>	<b>€ 6.966.000,00</b>
29	<b>LIMITE MEDIA ANNI 2011 - 2012 - 2013 (€ 9.828.937,34 - € 9.095.012,39 - € 8.970.869,19)</b>							<b>€ 9.298.272,97</b>

Data .....



Pag. 2



**ALLEGATO "C"**

**Criteria di calcolo spesa per cessazioni e assunzioni.**

Al fine di rendere omogenei i dati delle cessazioni con quelli delle assunzioni, come peraltro indicato nella circolare DFP 0011786 P4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, viene preso in considerazione lo stipendio tabellare della categoria di ingresso, come determinato dal nuovo contratto collettivo sulle Funzioni Locali, a cui viene aggiunta la tredicesima mensilità. Gli oneri accessori infatti hanno incidenza diversa per il personale in regime di TFS o di TFR

Le posizioni di livello economico oggetto di progressione orizzontale non sono state considerate nel calcolo perché le assunzioni dall'esterno avvengono nella prima posizione di ingresso e, comunque, la differenza stipendiale è a carico del fondo del salario accessorio, parte stabile.

**CESSAZIONI ANNO 2015**

Numero dipendenti	Categoria	Profilo Professionale	Costo Unitario	Costo Totale
2	A 1	Operatore Generico	€ 18.482,72	€ 36.965,44
2	B 1	Esecutore Amministrativo	€ 19.536,92	€ 39.536,92
5	C 1	Istruttore Amministrativo	€ 22.039,41	€ 110.197,05

Costo cessazioni di personale nell'anno 2015 = € 186.699,41

( Risorse Assunzionali anno 2016 25% = € 46.674,85)

Somma assegnata per il personale in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 bis del d.lgs n. 165 del 2001.

**CESSAZIONI ANNO 2016**

Numero dipendenti	Categoria	Profilo Professionale	Costo Unitario	Costo Totale
1	B 1	Esecutore Amministrativo	€ 20.652,45	€ 20.652,45
1	C 1	Istruttore Amministrativo	€ 22.039,41	€ 22.039,41

Costo cessazioni di personale nell'anno 2016 = € 42.691,86

( Risorse Assunzionali anno 2017 25% = € 10.672,96)



Somma assegnata per il personale in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 bis del d.lgs n. 165 del 2001

**CESSAZIONI ANNO 2017**

Numero dipendenti	Categoria	Profilo Professionale	Costo Unitario	Costo Totale
2	D 1	Istrutt. Dirett. Amministrativo	€ 23.980,09	€ 47.960,18
1	C 1	Istruttore Amministrativo	€ 22.039,41	€ 22.039,41

Costo cessazioni di personale nell'anno 2017 = € 69.999,59

(Risorse Assunzionali anno 2018 25% = € 17.499,90)

  
 pag. 2  


**CESSAZIONI ANNO 2018**

Numero dipendenti	Categoria	Profilo Professionale	Costo Unitario	Costo Totale
1	C 1	Geometra	€ 22.039,41	€ 22.039,41
1	C 1	Istruttore Vigilanza	€ 23.150,21	€ 23.150,21
1	C 1	Istruttore Amministrativo	€ 22.039,41	€ 22.039,41
1	A 1	Operatore Generico	€ 18.482,72	€ 18.482,72

Costo cessazioni di personale nell'anno 2018 = € 85.711,75

(Risorse Assunzionali anno 2019 100% = € 85.711,75)

**CESSAZIONI ANNO 2019**

Numero dipendenti	Categoria	Profilo Professionale	Costo Unitario	Costo Totale
1	D 1	Istrutt. Dirett. Amministrativo	€ 23.980,09	€ 23.980,09
1	D 1	Istrutt. Dirett. Tecnico	€ 23.980,09	€ 23.980,09
1	D 1	Istrutt. Diret. Vigilanza	€ 25.090,89	€ 25.090,89
3	C 1	Istruttore Vigilanza	€ 23.150,21	€ 69.450,63
4	C 1	Istruttore Amministrativo	€ 22.039,41	€ 88.157,64
1	B 3	Collaboratore Amministrativo	€ 20.652,45	€ 20.652,45
1	B 1	Esecutore Amministrativo	€ 19.536,92	€ 19.536,92
1	B 1	Esecutore Tecnico	€ 19.536,92	€ 19.536,92
1	A 1	Operatore Generico	€ 18.482,72	€ 18.482,72

Costo cessazioni di personale nell'anno 2019 = € 308.868,35

(Risorse Assunzionali anno 2020 100% = € 308.868,35)

**CESSAZIONI ANNO 2020**

Numero dipendenti	Categoria	Profilo Professionale	Costo Unitario	Costo Totale
3	C 1	Istruttore Amministrativo	€ 22.039,41	€ 66.118,23
1	B 3	Collaboratore Amministrativo	€ 20.652,45	€ 20.652,45

Costo cessazioni di personale nell'anno 2020 = € 86.770,68

(Risorse Assunzionali anno 2020 100% = € 86.770,68)

Risorse totali € 498.850,68 dal 2017/2020

Le predette risorse non tengono in considerazione le risorse assunzionali 2015/2016 somme assegnate per il personale in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 bis del d.lgs n. 165 del 2001.

PAC. 2

## Comune di Favara

## SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE

## RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE ANNO 2019 E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA 2018

(art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2019
<b>A SOMMARE</b>			
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato e determinato, compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 6.700.584,87
2	<b>Collaborazioni coordinate e continuative</b>	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e	€
3	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
4	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€
5	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€
6	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
7	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€
8	Oneri contributivi a carico ente		€ 1.822.357,12
9	IRAP	Int. 07	€ 482.324,77
10	Oneri per lavoratori socialmente utili		€
11	Buoni pasto, missioni, formazione, visite fiscali		€ 29.973,22
12	Assegno nucleo familiare		€
13	Spese per equo indennizzo		€
14	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
15	Altro .....		€
16	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 15)</b>		<b>€ 9.035.239,98</b>
<b>A DETRARRE</b>			
17	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 63.008,75
18	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 214.749,28
19	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€
20	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€
21	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€
22	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 1.351.460,51
23	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 18.860,55
24	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€
25	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 29.973,22
26	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€
27	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€
28	<b>TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 17 a 27)</b>		<b>€ 1.678.052,31</b>
29	<b>SPESA DI PERSONALE ANNO 2019 (voce 16-voce28)</b>		<b>€ 7.357.187,67</b>
	<b>SPESA DI PERSONALE ANNO 2018</b>		<b>€ 7.397.807,55</b>

Data .....

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile Dell'Area

Dott. SSA Rosella Carrara

Allegato E) alla delibera di G.M. n. 31..... in data 06-04-2020

Comune di Favara  
SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

**CALCOLO INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI**

(art. 76, comma 7, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. n. 133/2008 e deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 27/CONTR/2011)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2019
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato e determinato, compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 6.700.584,82
2	<b>Collaborazioni coordinate e continuative</b>	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
3	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€
4	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€
5	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€
6	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
7	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€
8	Oneri contributivi a carico ente		€ 1.822.357,82
9	IRAP	Int. 07	€ 482.324,77
10	Oneri per lavoratori socialmente utili		€
11	Buoni pasto, missioni, formazione, visite fiscali		€ 29.973,22
12	Assegno nucleo familiare		€
13	Spese per equo indennizzo		€
14	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
15	Spese di personale sostenute da società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti senza gara, che svolgono funzioni di interesse generale a carattere non industriale o commerciale ovvero attività strumentali a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicitaria, con esclusione delle società quotate in borsa	Art. 20, comma 9, d.L. n. 98/2011 (L. 111/2011)	€ 181.415,73
16	Altro.....		€
17	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 16)</b>		<b>€ 9.216.655,71</b>
18	<b>SPESE CORRENTI ANNO 2019</b>		<b>€ 21.969.028,46</b>
19	<b>INCIDENZA % SPESE DI PERSONALE SU SPESE CORRENTI (17/18)</b>		<b>41,95 %</b>

Data .....

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dell'Area  
Dott. SSA. Russello Carmela

Allegato "F"

## Descrizione Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022

### Anno 2020

#### Proroghe di:

n. 44 contratti a tempo determinato Part Time a 21 ore settimanali appartenenti alla L.R. n. 13/09 ex art. 12 e s.m.i (ex LSU STORICI), di n. 154 contratti a tempo determinato Part Time a 24 ore settimanali appartenenti alla ex legge regionale n. 16/2006 e di n. 55 contratti a tempo determinato Part Time a 20/21 ore settimanali appartenenti alla ex legge regionale n. 21/2003.

#### La stabilizzazione di :

N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo	Cat. D 1	Part Time 20 ore settimanali
N. 6 Istruttore Amministrativo	Cat. C 1	Part Time 20/24 ore settimanali
N. 3 Istruttore Contabile	Cat. C 1	Part Time 20/24 ore settimanali
N. 18 Agente di Polizia Municipale	Cat. C 1	Part Time 20/24 ore settimanali
N. 3 Esecutore Tecnico Autista	Cat. B 1	Part Time 20/24 ore settimanali
N. 12 Esecutore Operativo Specializzato	Cat. B 1	Part Time 20/24 ore settimanali
N. 3 Esecutore Messo	Cat. B 1	Part Time 20/24 ore settimanali
N. 33 Operatore Tecnico	Cat. A 1	Part Time 21/24 ore settimanali
N. 15 Operatore Inserviente	Cat. A 1	Part Time 21/24 ore settimanali

### Anno 2021

#### La conversione da 24 ore a 36 ore settimanali di:

N. 3 Esecutore Operativo Specializzato	Cat. B 1
N. 3 Operatore Inserviente	Cat. A 1

#### Il concorso esterno di:

N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo	Cat. D 1	Part Time 20 ore settimanali
N. 6 Istruttore Amministrativo	Cat. C 1	Part Time 20/24 ore settimanali
N. 3 Istruttore Contabile	Cat. C 1	Part Time 20/24 ore settimanali

### Anno 2022

#### Il concorso esterno di:

N. 18 Agente di Polizia Municipale	Cat. C 1	Part Time 20/24 ore settimanali
------------------------------------	----------	---------------------------------





PROGRAMMA FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020 - 2022

ANNO 2020

**ASSUNZIONI**

<i>Profilo Professionale</i>	<i>Cat.</i>	<i>N. Posti</i>	<i>Part Time</i>	<i>Modalità copertura</i>
Istruttore Direttivo Amministr.	D1	1	20	Stabilizzazione
Istruttore Amministrativo	C1	6	20/24	Stabilizzazione
Istruttore Contabile	C1	3	20/24	Stabilizzazione
Agente di Polizia Municipale	C1	18	20/24	Stabilizzazione
Esecutore Tecnico Autista	B1	3	20/24	Stabilizzazione
Esecutore Operat. Specializzato	B1	12	20/24	Stabilizzazione
Esecutore Messo	B1	3	20/24	Stabilizzazione
Operatore Tecnico	A1	33	21/24	Stabilizzazione
Operatore Inserviente	A1	15	21/24	Stabilizzazione

Proroga per l'anno 2019 di n. 253 contratti a Tempo Determinato Part Time, di cui n. 44 contratti a tempo determinato Part Time a 21 ore appartenenti alla L.R. n. 13/09 ex art. 12, e s.m.i (ex LSU STORICI), di n. 154 contratti a tempo determinato Part Time a 24 ore appartenenti alla ex legge regionale n. 16/2006 e di n. 55 contratti a tempo determinato Part Time a 20/21 ore appartenenti alla ex legge regionale n. 21/2003.



pag. 2



**ANNO 2021**

**ASSUNZIONI**


<i>Profilo Professionale</i>	<i>Cat.</i>	<i>N. Posti</i>	<i>Part Time</i>	<i>Modalità copertura</i>
Esecutore Operat. Specializzato	B 1	3		Conversione da 24 ore a 36 ore settimanali
Operatore Inserviente	A 1	3		Conversione da 24 ore a 36 ore settimanali
Istruttore Direttivo Amministr.	D 1	1	20	Concorso esterno
Istruttore Amministrativo	C 1	6	24	Concorso esterno
Istruttore Contabile	C 1	3	24	Concorso esterno

**ANNO 2022**

**ASSUNZIONI**

<i>Profilo Professionale</i>	<i>Cat.</i>	<i>N. Posti</i>	<i>Part Time/ Full Time</i>	<i>Modalità copertura</i>
Agente di Polizia Municipale	C 1	18	24	Concorso esterno

*mlb*




**COMUNE DI FAVARA****Allegato "A"**

Provincia di Agrigento

Dotazione Organica del Personale ai sensi dell'art. 259, comma 6, D.l.g.s. n. 267/2000

Deliberazione di Giunta Municipale n. del

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>Occupati al 30.03.2020</b>	<b>VUOTI al 30.03.2020</b>	<b>Stabilizzazione 20 ore</b>	<b>Assunzioni esterne 20 ore</b>	<b>POSTI VUOTI a 36 ore</b>
<b>D 3</b>	<b>FUNZIONARIO TECNICO</b>	<b>Aea Tecnica</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			
		<b>Totali Categoria D 3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			
<b>D 1</b>	<b>Istruttore Direttivo Amm.vo</b>	<b>Amministrativa, Demografica, Statistica e Promozionale, Attività Produttive</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
	<b>Istruttore Direttivo Contabile</b>	<b>Economico - Finanziaria</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
	<b>Istruttore Direttivo Socio - Educativo</b>	<b>Assistenziale, Scolastica, educativa e della formazione</b>	<b>7</b>	<b>0</b>			
	<b>Istruttore Direttivo Tecnico</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
	<b>Istruttore Direttivo Specializzato di Vigilanza</b>	<b>Vigilanza e custodia</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>2</b>



<b>Totali Categoria D 1</b>		<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
-----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>AREA DI ATTIVITA'</b>	<b>DOTAZIONE ORGANICA</b>				<b>VUOTI</b>			<b>POSTI VUOTI a 36 ore</b>
			<b>Occupati</b>	<b>Stabilizzazione 20/24 ore</b>	<b>Assunzioni esterne 24 ore</b>	<b>Assunzioni esterne 24 ore</b>				
<b>C 1</b>	<b>Istruttore Amministrativo</b>	<b>Amministrativa, Demografica, Statistica e Promozionale, Attività Produttive</b>	42	22	20	6	6	12		
		<b>Economico - Finanziaria - Tributi</b>	8	0	8	3	3	4		
		<b>Tecnica e Tecnina - manutentiva</b>	16	10	6			6		
		<b>Geometra</b>	1	1	0			0		
		<b>Istruttore Tecnico</b>	32	8	24	18	18	0		
		<b>Agente di Polizia Municipale</b>								
		<b>Vigilanza e custodia</b>								
	<b>Totali Categoria C 1</b>	<b>99</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>22</b>			

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>AREA DI ATTIVITA'</b>	<b>DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>Occupati</b>	<b>VUOTI</b>	<b>Stabilizzazione 20/24 ore</b>	<b>Assunzioni esterne</b>	<b>POSTI VUOTI a 36 ore</b>
<b>B3</b>	<b>Collaboratore Professionale Amministrativo</b>	<b>Amministrativa, Demografica, Statistica e Promozionale, Attività Produttive</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>			
	<b>Collaboratore Professionale Tecnico - Elaboratore Dati</b>	<b>Informatica</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>			
	<b>Collaboratore Professionale Tecnico</b>	<b>Tecnica e Tecnico - manutentiva</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			
	<b>Collaboratore Tecnico - Autista Scuolabus</b>	<b>Scolastica, educativa e della formazione</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			
		<b>Totali Categoria B 3</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>Esecutore Tecnico Specializzato</b>	<b>Tecnica e Tecnica - manutentiva</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>			
	<b>Esecutore Tecnico - Autista</b>	<b>Tecnica e Tecnica - manutentiva</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
	<b>Esecutore Operativo Specializzato</b>	<b>Amministrativa, Demografica, Statistica e</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>12</b>		

	<b>Esecutore Operativo - Centralinista</b>	<b>Servizi Ausiliari</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
	<b>Esecutore/Messo</b>	<b>Amministrativa</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>AREA DI ATTIVITA'</b>	<b>DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>Occupati</b>	<b>VUOTI</b>	<b>Stabilizzazione 21/24 ore</b>	<b>Assunzioni esterne</b>	<b>POSTI VUOTI a 36 ore</b>
<b>A1</b>	<b>Operatore Tecnico</b>	<b>Tecnica e Tecnica - Manutentiva-Verde Pubblico</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>33</b>		
	<b>Operatore Generico</b>	<b>Demografica, Statistica e Promozionale, Attività</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			
	<b>Operatore Inserviente</b>	<b>Servizi Ausiliari</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>		
	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>48</b>		<b>0</b>

<b>Totale Dotazione Organica</b>	<b>217</b>	<b>103</b>	<b>114</b>	<b>94</b>	<b>28</b>	<b>32</b>
----------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

